

REGOLAMENTO (CE) N. 1214/2000 DELLA COMMISSIONE

dell'8 giugno 2000

che limita la durata di validità dei titoli di esportazione per taluni prodotti trasformati a base di cereali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1253/1999 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 9,visto il regolamento (CE) n. 1162/95 della Commissione, del 23 maggio 1995, che stabilisce modalità particolari d'applicazione del regime dei titoli di importazione e di esportazione nel settore dei cereali e del riso ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1432/1999 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1162/95 stabilisce la validità dei titoli di esportazione, in particolare per i prodotti trasformati a base di granturco. La validità scade al termine del quarto mese successivo al mese del rilascio del titolo; che la validità è fissata tenendo conto delle esigenze del mercato e della necessità di una corretta gestione.
- (2) La situazione attuale del mercato del granturco rende auspicabile l'adozione di misure che disciplinano il rilascio dei titoli, per evitare che vengano assunti impegni per l'esportazione di quantitativi della nuova campagna. I titoli che saranno rilasciati nel corso dei prossimi mesi devono essere riservati alle esportazioni eseguite prima della fine del mese di agosto 2000. A tal fine è necessario limitare temporaneamente la validità dei titoli di esportazione da rilasciare, la cui esecuzione deve aver luogo entro il 31 agosto 2000. È quindi opportuno derogare in via temporanea alle disposizioni dell'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1162/95.
- (3) Per garantire la corretta gestione del mercato e per evitare speculazioni, è necessario disporre che le formalità doganali di esportazione relative ai titoli di esportazione per i prodotti trasformati a base di granturco siano espletate entro il 31 agosto 2000, indipendentemente dal fatto che si tratti di esportazioni dirette o esportazioni realizzate nel quadro del regime di cui agli articoli 4 e 5 del regolamento (CEE) n. 565/80 del Consiglio, del

4 marzo 1980, relativo al pagamento anticipato delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli ⁽⁵⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 2026/83 ⁽⁶⁾. Tale limitazione deroga al disposto degli articoli 27, paragrafo 5, e 28, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 3665/87 della Commissione, del 27 novembre 1987, recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli ⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 604/98 ⁽⁸⁾.

- (4) Per evitare turbative del mercato, è necessario far coincidere la data di applicazione delle misure previste dal presente regolamento con la data della sua entrata in vigore.
- (5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. In deroga all'articolo 7, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1162/95, la validità dei titoli di importazione per i prodotti elencati in allegato le cui domande siano presentate nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del presente regolamento e il 25 agosto 2000, è limitata al 31 agosto 2000.

2. Le formalità doganali di esportazione relative ai titoli di cui sopra devono essere espletate entro il 31 agosto 2000.

Lo stesso termine del 30 giugno 1997 si applica altresì alle formalità di cui all'articolo 30 del regolamento (CEE) n. 3665/87 per i prodotti sottoposti al regime di cui al regolamento (CEE) n. 565/80 sulla scorta di tali titoli.

Nella casella 22 dei titoli è indicata una delle seguenti diciture:

Limitación establecida en el apartado 2 del artículo 1 del Reglamento (CE) nº 1214/2000

Begrænsning, jf. artikel 1, stk 2, i forordning (EF) nr. 1214/2000

Kürzung der Gültigkeitsdauer gemäß Artikel 1 Absatz 2 der Verordnung (EG) Nr. 1214/2000

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 18.

⁽³⁾ GU L 117 del 24.5.1995, pag. 2.

⁽⁴⁾ GU L 166 dell'1.7.1999, pag. 56.

⁽⁵⁾ GU L 62 del 7.3.1980, pag. 5.

⁽⁶⁾ GU L 199 del 22.7.1983, pag. 12.

⁽⁷⁾ GU L 351 del 14.12.1987, pag. 1.

⁽⁸⁾ GU L 80 del 18.3.1998, pag. 19.